

Codice A1904A

D.D. 14 dicembre 2015, n. 931

Rifacimento allacciamento al Comune di Gattinara DN 100 (4") ubicato in Comune di Gattinara (VC) presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli artt. 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327 modificato dal D.lgs 27 dicembre 2004, n.330

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Gattinara DN 100 (4") ubicato in Comune di Gattinara (VC)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il territorio del Comune di Gattinara in Provincia di Vercelli.

La realizzazione delle opere in oggetto è necessaria ai fini della sicurezza del sistema gas. Le opere in progetto consistono nella realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Gattinara DN 100 (4") ubicato in Comune di Gattinara (VC)" avente una lunghezza complessiva di 1900 metri circa, comprensivo anche di due nuovi impianti di intercettazione fuori terra.

L'allacciamento in progetto si staccherà, con un nuovo punto di intercettazione tipo P.I.D.I., dall'esistente metanodotto "Gattinara – Prato Sesia DN 400 (16")" nelle immediate vicinanze di via Giulio Cesare, sui mappali 127 – 125 del foglio 53 del Comune di Gattinara (VC). La condotta proseguirà parallelamente al metanodotto da cui ha avuto origine per circa 320 metri in direzione est, lungo questo tratto attraverserà per la prima volta la Roggia Molinara; in corrispondenza dei vertici V4 e V5, con una doppia curva a 45° e 60°, si dirizzerà verso nord e proseguirà, seguendo l'andamento dei confini dei fondi, per circa 1350 metri, sino a raggiungere i vertici V23 e V24, in corrispondenza dei quali piegherà a 90° in direzione ovest. Dopo circa 60 metri dall'ultimo cambio di direzione, in corrispondenza del vertice V25, piegherà a 45° in direzione sud-ovest e attraverserà, per la seconda volta, la Roggia Molinara con un angolo di incidenza di 90°; dopo l'attraversamento suddetto il metanodotto, con una serie di curve a 90°, si riallineerà alla vecchia tubazione da porre fuori esercizio e raggiungerà l'area di proprietà del cliente finale in corrispondenza della zona di realizzazione del punto di consegna tipo P.I.D.A.

L'opera ricade nell'ambito delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi inquadrata come attività 6 categoria B di cui all'allegato 1 al D.P.R. N. 151 del 01/08/2011 – da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli. Allo stesso Comando sarà presentata la richiesta di valutazione al progetto e, ad ultimazione dei lavori avvenuta, verrà presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indispensabile per l'esercizio dell'opera realizzata.

L'opera è stata progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: "Regola Tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 75 bar, con grado di utilizzazione $f = 0,57$. Il nuovo gasdotto sarà costituito da tubazioni in acciaio del diametro nominale DN 100 (4") saldate di testa ed interrate con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17/04/2008). Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori, nonché due impianti di intercettazione fuori terra.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 121/A19110 del 9 marzo 2015 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 11 del 19/03/2015 (consultabile anche via internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del D.P.R. 08/06/2001, n. 237, e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiori a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a consegnare alla Città di Gattinara (VC), interessata dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 19 marzo 2015 per un periodo di 20 giorni. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni. La Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì provveduto, a pubblicare, nella medesima data, il comunicato su un quotidiano a tiratura sia nazionale che locale.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa di V.I.A. di competenza regionale. Le opere in progetto non sono soggette a V.I.A. così come peraltro stabilito dalle nuove soglie previste dal D.M. n. 52 del 30/03/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MISE – Dipartimento per le Comunicazioni – Ufficio Interferenze Elettriche, la Direzione Regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente: i Settori Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione Regionale Agricoltura, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione Regionale Attività Produttive, il Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, la Telecom Italia Spa, l'Enel Distribuzione S.p.A., l'Enel Sole S.p.A., la FASTWEB S.p.A., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, il Comune di Gattinara, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Sono stati invitati inoltre tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

Il giorno 20 maggio 2015, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del MiBACT – Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della ENEL Sole, del Servizio Idrico Integrato del

Biellese e Vercellese S.p.A., della Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli.

Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d’Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata in oggetto specificata, subordinandola a due prescrizioni di seguito riportate;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ne ha condiviso le conclusioni circa la presenza di differenti gradazioni di rischio archeologico per le zone di intervento e ha autorizzato l’opera subordinata al rispetto di alcune condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera in progetto;

il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. ha concesso il nulla osta alla realizzazione del metanodotto in esame, comunicando di non avere alcuna interferenza con le opere in progetto;

il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, vista la documentazione progettuale e la comunicazione specifica del proponente in merito ai corsi d’acqua attraversati, ha comunicato di non avere rilevato interferenze con corpi idrici di competenza del Settore regionale;

il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in data 19/05/2015, con nota prot. n. 1340, ha chiesto alla Snam Rete Gas S.p.A. alcune integrazioni, che il proponente ha fornito in data 10 luglio 2015. Con nota prot. n. 3665 del 25 novembre 2015, il Consorzio, dopo accurato esame delle tavole progettuali allegata ad integrazione del progetto in epigrafe, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, ha espresso il proprio parere favorevole all’esecuzione delle opere in oggetto, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni;

i rappresentanti della Città di Gattinara in sede di C.d.S. hanno invitato la Snam Rete Gas S.p.A. a coordinarsi, per quanto possibile, con il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, al fine di limitare l’impatto del cantiere sul territorio, nel tratto di parallelismo con i lavori del nuovo progetto di sistemazione delle Rogge;

il Comune di Gattinara, dopo aver ricevuto dalla Snam Rete Gas S.p.A. il progetto di ripristino vegetazionale ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2015 del 29/07/2015 ed ha inoltre espresso la propria condivisione all’intervento in progetto mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/08/2015;

la società Enel Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia ha formulato le proprie valutazioni positive riguardo dell’intervento in oggetto.

Considerato inoltre che:

la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Programmazione e Monitoraggio delle Attività Estrattive ha comunicato che non sussistono interferenze con attività estrattive di competenza regionale e pertanto ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole;

la Direzione regionale Ambiente in merito alle componenti ambientali ed agli aspetti urbanistici interferiti dalla realizzazione del progetto, a seguito dell’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell’esito della Conferenza dei Servizi, non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell’opera nel rispetto di alcune osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni;

la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ha ritenuto che gli interventi previsti in progetto sono da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano ottemperate le misure di ripristino e di mitigazione

ambientale contenute nella Documentazione per istanza ai sensi del d.lgs. 42/2004 allegata al progetto e siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;
2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete di pubblica comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto.

MiBACT – Soprintendenza Archeologica del Piemonte

3) in considerazione del fatto che, come si evince dalla VPIA, non sia stato possibile eseguire un survey archeologico sistematico e approfondito in quanto la visibilità è stata medio-bassa o scarsa su larga parte del tracciato indagato, questo Ufficio ritiene che sia necessario un intervento archeologico omogeneo e capillare sull'area oggetto di intervento;

4) tutti i lavori di scavo nel sottosuolo, compresi quelli relativi alla preparazione delle piste di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali, devono essere eseguiti con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati senza oneri per questo Ufficio e sotto la supervisione scientifica di questa Soprintendenza, allo scopo di consentire l'immediato riconoscimento di eventuali preesistenze di natura archeologica;

5) eventuali rinvenimenti comporteranno la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia dei depositi o strutture archeologiche tutelate. In tal caso potranno essere richieste ulteriori verifiche attraverso ampliamenti e approfondimenti degli scavi.

Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

6) rammenta al Comune di Gattinara la necessità di rendere conforme lo strumento urbanistico vigente agli interventi in progetto, sia a livello cartografico sia normativo, modificando gli elaborati di P.R.G.C., ed integrando le Norme di Attuazione in modo tale che le stesse consentano gli interventi in oggetto, con specifico riferimento alla normativa di settore, recependo il tracciato e le relative fasce di rispetto;

7) la Valutazione di Impatto Acustico evidenzia la possibilità di superamenti dei limiti acustici presso il solo recettore 1 dei 13 recettori individuati. I superamenti evidenziati riguarderanno esclusivamente il periodo diurno, in quanto il cantiere non potrà operare in orari notturni. Esclusivamente per le attività di "fasciatura e sabbiatura" e di "collaudo tecnico delle tubazioni e dei nuovi impianti" relativamente al recettore 1, dovranno essere richieste le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995; dovranno in ogni caso essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

Direzione regionale Agricoltura

8) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

9) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

- 10) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 11) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con il Consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese (Via F.lli Bandiera, 16 – Vercelli – tel. 0161-233811) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 12) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- 13) poiché la realizzazione del metanodotto in progetto comporta il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di ripristino previsti in progetto prevedono la sola effettuazione di inerbimenti, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stagionali, al fine di una migliore azione di mitigazione ambientale e paesaggistica nell'area interessata dai lavori.
- 14) al fine di contrastare l'ingresso e l'espansione di specie vegetali alloctone invasive, le operazioni di cantiere dovranno essere svolte intervenendo secondo le indicazioni e le misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm . Gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive sono stati identificati con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100;
- 15) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 16) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Città di Gattinara (VC)

- 17) invita Snam Rete Gas S.p.A. a coordinarsi, per quanto possibile, con il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, al fine di limitare l'impatto del cantiere sul territorio, nel tratto di parallelismo con i lavori del nuovo progetto di sistemazione delle Rogge;
- 18) richiede di curare il ripristino dei terreni, ivi compreso lo spietramento degli stessi, fino al diametro di 4 cm massimo;

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese

- 19) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 1 – 3 – 12, prevedere il rivestimento dei cavi consortili con lastroni prefabbricati di adeguate dimensioni e platea di fondo in calcestruzzo per un tratto di 10 metri (5 metri a monte e 5 metri a valle);

- 20) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10, prevedere il rivestimento dei cavi consortili con cabalette prefabbricate in cemento armato di idonee dimensioni per un tratto di 10 metri (5 metri a monte e 5 metri a valle);
- 21) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 6 – 11 paiono insufficienti 50 centimetri tra il fondo condotta DN 1600 e la sommità del tubo di protezione del metanodotto, in considerazione delle lavorazioni di scavo da eseguirsi per la posa della condotta medesima. Inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento individuato al punto 6, il posizionamento degli sfiati come ubicato in planimetria potrebbe essere di intralcio alle lavorazioni di scavo per la posa della nuova condotta DN 1600. resta comunque inteso che gli attraversamenti ai progressivi 6 e 11 così previsti, sono attuabili solo nel caso in cui vengano realizzati prima dell'esecuzione delle nostre condotte irrigue: inoltre si dovrà provvedere ad ogni opera necessaria alla protezione del metanodotto per il passaggio dei mezzi d'opera durante le fasi di realizzazione delle condotte stesse;
- 22) stanti le suddette prescrizioni, sin da oggi il Consorzio si ritiene svincolato da ogni successiva richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle proprie condotte o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione delle rogge di cui ai punti 19) e 20), la cui esecuzione sarà comunque preceduta da comunicazione scritta;
- 23) ogni altro intervento sul reticolo irriguo, anche se di carattere provvisorio perché legato alle opere provvisorie per la realizzazione della pista di cantiere o se non previsto nelle tavole progettuali, dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato, anche solo verbalmente, dal personale preposto del Consorzio. In qualsiasi caso, dovrà sempre essere mantenuta la funzionalità irrigua ed idraulica dei canali consortili;
- 24) nel caso si verificassero danni alle strutture irrigue esistenti (manufatti idraulici, attraversamenti irrigui, rivestimenti, ecc.), dipendenti dalle lavorazioni in oggetto, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di ogni eventuale ripristino delle opere irrigue e degli eventuali danni causati al Consorzio o a terzi conseguenti alla sospensione della funzionalità irrigua ed idraulica della rete consortile;
- 25) nel caso in cui la ditta esecutrice delle opere avesse la necessità di smaltire le acque di falda risultanti dagli scavi e volesse utilizzare il reticolo idrografico consortile, dovrà obbligatoriamente inoltrare apposita richiesta scritta e lo scarico sarà autorizzato e regolamentato tramite disciplinare di concessione onerosa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 *“Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”*;

vista la determinazione dirigenziale n. 121/A19110 del 9 marzo 2015 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza dei Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA”*;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 *“D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”*.

DETERMINA

- di approvare il progetto per la realizzazione del metanodotto *“Rifacimento Allacciamento Comune di Gattinara DN 100 (4”)* ubicato in Comune di Gattinara (VC)” presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l’opera di cui all’oggetto nel Comune di Gattinara, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l’opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Gattinara, ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio delle opere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'opera, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ed al Comune di Gattinara;
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Orazio Ghigo

Allegato

Allegato alla determinazione di autorizzazione del Metanodotto rifacimento allacciamento al Comune di Gattinara DN 100 (4") ubicato in Comune di Gattinara (VC) presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PERVENUTE DAI SEGUENTI ENTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DEL COSTRUENDO METANODOTTO:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;
- 2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete di pubblica comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto.

MiBACT – Soprintendenza Archeologica del Piemonte

- 3) in considerazione del fatto che, come si evince dalla VPIA, non sia stato possibile eseguire un survey archeologico sistematico e approfondito in quanto la visibilità è stata medio-bassa o scarsa su larga parte del tracciato indagato, questo Ufficio ritiene che sia necessario un intervento archeologico omogeneo e capillare sull'area oggetto di intervento;
- 4) tutti i lavori di scavo nel sottosuolo, compresi quelli relativi alla preparazione delle piste di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali, devono essere eseguiti con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati senza oneri per questo Ufficio e sotto la supervisione scientifica di questa Soprintendenza, allo scopo di consentire l'immediato riconoscimento di eventuali preesistenze di natura archeologica;
- 5) eventuali rinvenimenti comporteranno la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia dei depositi o strutture archeologiche tutelate. In tal caso potranno essere richieste ulteriori verifiche attraverso ampliamenti e approfondimenti degli scavi.

Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

- 6) rammenta al Comune di Gattinara la necessità di rendere conforme lo strumento urbanistico vigente agli interventi in progetto, sia a livello cartografico sia normativo, modificando gli elaborati di P.R.G.C., ed integrando le Norme di Attuazione in modo tale che le stesse consentano gli interventi in oggetto, con specifico riferimento alla normativa di settore, recependo il tracciato e le relative fasce di rispetto;

- 7) la Valutazione di Impatto Acustico evidenzia la possibilità di superamenti dei limiti acustici presso il solo recettore 1 dei 13 recettori individuati. I superamenti evidenziati riguarderanno esclusivamente il periodo diurno, in quanto il cantiere non potrà operare in orari notturni. Esclusivamente per le attività di “fasciatura e sabbiatura” e di “collaudo tecnico delle tubazioni e dei nuovi impianti” relativamente al recettore 1, dovranno essere richieste le deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995; dovranno in ogni caso essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

Direzione regionale Agricoltura

- 8) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 9) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
- 10) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall’opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l’accesso alle proprietà;
- 11) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con il Consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese (Via F.lli Bandiera, 16 – Vercelli – tel. 0161-233811) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 12) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- 13) poiché la realizzazione del metanodotto in progetto comporta il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di ripristino previsti in progetto prevedono la sola effettuazione di inerbimenti, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle

condizioni stagionali, al fine di una migliore azione di mitigazione ambientale e paesaggistica nell'area interessata dai lavori.

- 14) al fine di contrastare l'ingresso e l'espansione di specie vegetali alloctone invasive, le operazioni di cantiere dovranno essere svolte intervenendo secondo le indicazioni e le misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm . Gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive sono stati identificati con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100;
- 15) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 16) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Città di Gattinara (VC)

- 17) invita Snam Rete Gas S.p.A. a coordinarsi, per quanto possibile, con il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, al fine di limitare l'impatto del cantiere sul territorio, nel tratto di parallelismo con i lavori del nuovo progetto di sistemazione delle Rogge;
- 18) richiede di curare il ripristino dei terreni, ivi compreso lo spietramento degli stessi, fino al diametro di 4 cm massimo;

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese

- 19) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 1 – 3 – 12, prevedere il rivestimento dei cavi consortili con lastroni prefabbricati di adeguate dimensioni e platea di fondo in calcestruzzo per un tratto di 10 metri (5 metri a monte e 5 metri a valle);

- 20) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10, prevedere il rivestimento dei cavi consortili con cabalette prefabbricate in cemento armato di idonee dimensioni per un tratto di 10 metri (5 metri a monte e 5 metri a valle);
- 21) in corrispondenza degli attraversamenti individuati con i progressivi 6 – 11 paiono insufficienti 50 centimetri tra il fondo condotta DN 1600 e la sommità del tubo di protezione del metanodotto, in considerazione delle lavorazioni di scavo da eseguirsi per la posa della condotta medesima. Inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento individuato al punto 6, il posizionamento degli sfiati come ubicato in planimetria potrebbe essere di intralcio alle lavorazioni di scavo per la posa della nuova condotta DN 1600. resta comunque inteso che gli attraversamenti ai progressivi 6 e 11 così previsti, sono attuabili solo nel caso in cui vengano realizzati prima dell'esecuzione delle nostre condotte irrigue: inoltre si dovrà provvedere ad ogni opera necessaria alla protezione del metanodotto per il passaggio dei mezzi d'opera durante le fasi di realizzazione delle condotte stesse;
- 22) stanti le suddette prescrizioni, sin da oggi il Consorzio si ritiene svincolato da ogni successiva richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle proprie condotte o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione delle rogge di cui ai punti 19) e 20), la cui esecuzione sarà comunque preceduta da comunicazione scritta;
- 23) ogni altro intervento sul reticolo irriguo, anche se di carattere provvisorio perché legato alle opere provvisoriale per la realizzazione della pista di cantiere o se non previsto nelle tavole progettuali, dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato, anche solo verbalmente, dal personale preposto del Consorzio. In qualsiasi caso, dovrà sempre essere mantenuta la funzionalità irrigua ed idraulica dei canali consortili;
- 24) nel caso si verificassero danni alle strutture irrigue esistenti (manufatti idraulici, attraversamenti irrigui, rivestimenti, ecc.), dipendenti dalle lavorazioni in oggetto, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di ogni eventuale ripristino delle opere irrigue e degli eventuali danni causati al Consorzio o a terzi conseguenti alla sospensione della funzionalità irrigua ed idraulica della rete consortile;
- 25) nel caso in cui la ditta esecutrice delle opere avesse la necessità di smaltire le acque di falda risultanti dagli scavi e volesse utilizzare il reticolo idrografico consortile, dovrà obbligatoriamente inoltrare apposita richiesta scritta e lo scarico sarà autorizzato e regolamentato tramite disciplinare di concessione onerosa.